

Il “nuovo” regime dei lavoratori impatriati e il Visto “Nomadi digitali”

Paolo Lucarini

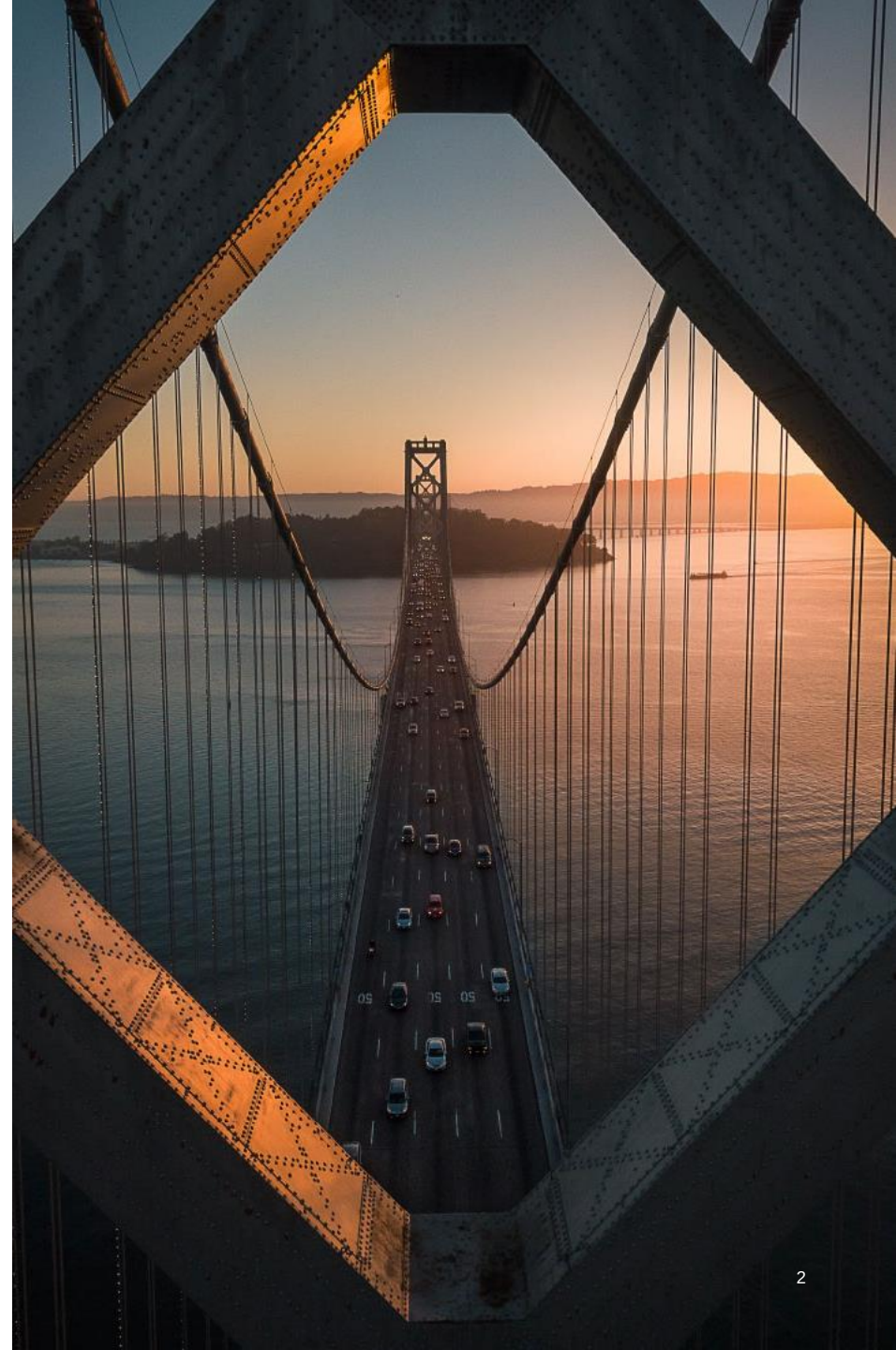
30 Maggio 2024

VIALTO
PARTNERS

Agenda

Il nuovo regime degli impatriati

Il nuovo Visto dei Nomadi digitali



IL NUOVO REGIME DEI LAVORATORI IMPATRIATI



Riferimenti normativi

art. 16 del D.lgs 147/2015, il legislatore italiano ha introdotto un regime fiscale di favore volto ad attrarre in Italia lavoratori residenti all'estero



l'art. 5 del DLgs. 209/2023 ha riscritto la disciplina relativa agli impatriati, abrogando l'art.16 del D.lgs 147/2015 ed introducendo il nuovo regime

Riferimenti normativi

Decreto legislativo del 27/12/2023 n. 209

Articolo 5

1. I redditi di **lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo** derivanti dall'esercizio di arti e professioni **prodotti in Italia** da lavoratori che **trasferiscono la residenza** nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il **limite annuo di 600.000 euro** concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **50 per cento** del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori si **impegnano a risiedere fiscalmente in Italia** per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo;

b) i lavoratori non **sono stati fiscalmente residenti in Italia** nei tre periodi d'imposta **precedenti il loro trasferimento**. Se il lavoratore presta l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero è di:

1) sei periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

2) sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;

c) l'attività lavorativa è prestata per **la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato**;

d) i lavoratori sono in possesso dei **requisiti di elevata qualificazione o specializzazione** come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

2. Ai fini del comma 1, lettera b), si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile ovvero che, ai sensi della stessa norma, sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal **periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d'imposta successivi**. Se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti, con applicazione dei relativi interessi.

4. La percentuale di cui al comma 1 è ridotta al 40 per cento nei seguenti casi:

a) il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;

b) in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime di cui al presente articolo. In tale caso il beneficio di cui al presente comma è fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione di cui al comma 3, primo periodo.

5. La maggiore agevolazione di cui al comma 4 si applica a condizione che, durante il periodo di fruizione del regime da parte del lavoratore, il figlio minore di età, ovvero il minore adottato, sia residente nel territorio dello Stato.

6. Ai fini della verifica della sussistenza della condizione prevista dal comma 1, lettera b), in relazione ai periodi di imposta precedenti a quello di entrata in vigore del presente decreto, i cittadini italiani si considerano residenti all'estero se sono stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) ovvero hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.

Redditi oggetto del Regime e territorialità.

REDDITI OGGETTO DEL REGIME IMPATRIATI	<i>“.... prodotti in Italia”</i>
REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE ART 49 ART 51	 <u>prestato</u> nel territorio dello Stato ART 23, comma 1, lett C
REDDITO ASSIMILATO A QUELLO DI LAVORO DIPENDENTE ART 50 ART 52	 <u>se corrisposti</u> dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti ART 23, comma 2
REDDITI DI LAVORO AUTONOMO DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI ART 53 ART 54	 derivanti da attività <u>esercitate</u> nel territorio dello Stato ART 23, comma 1, lett D

Caratteristiche del “nuovo” regime

BENEFICIO	ABBATTIMENTO DELLA BASE IMPONIBILE DEL 50%	
	ABBATTIMENTO DELLA BASE IMPONIBILE DEL 40%	a) il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore; b) in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime di cui al presente articolo. In tale caso il beneficio di cui al presente comma è fruito a partire dal periodo d'imposta in corso al momento della nascita o dell'adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell'agevolazione di cui al comma 3, primo periodo.
LIMITE ANNUO DEL REDDITO SOGGETTO A BENEFICIO	600.000 Euro	Es. Reddito lav dip complessivo: 800k Euro - 600k Euro abbattibili a 300k - 200k Euro non abbattibili Reddito da assoggettare a tassaz.: 500k
DURATA DEL BENEFICIO	5 periodi di imposta da quello del trasferimento	ulteriori 3 periodi d'imposta solo per coloro che: • Abbiano trasferito la residenza anagrafica in Italia nel 2024; e • nel caso in cui il lavoratore sia divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia – In caso di proroga per ulteriori 3 periodi d'imposta, la base imponibile è pari al 50%
ESTENSIONE	3 periodi di imposta (al 50%)	- soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell'anno 2024 - divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 di un'unità immobiliare (vedi infra)

Caratteristiche del nuovo regime

CONDIZIONI:

- 1. Trasferimento della residenza in Italia*
- 2. i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per 4 anni*
- 3. lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei periodi precedenti al trasferimento (vedi infra)*
- 4. l'attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato;*
- 5. i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione*

Condizione 1: trasferimento della residenza in Italia

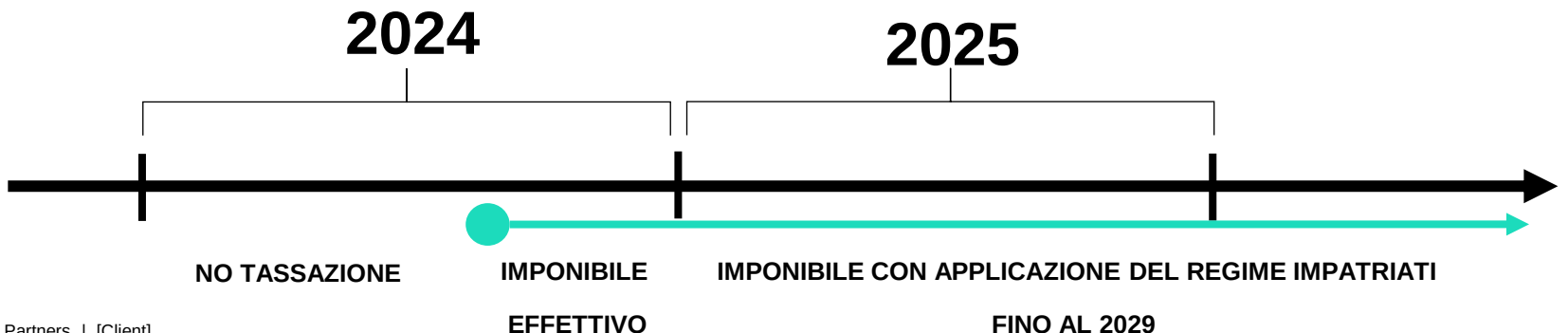
Art 2 TUIR: Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.

Condizione 1: trasferimento della residenza in Italia

NELLA PRIMA META' DELL'ANNO

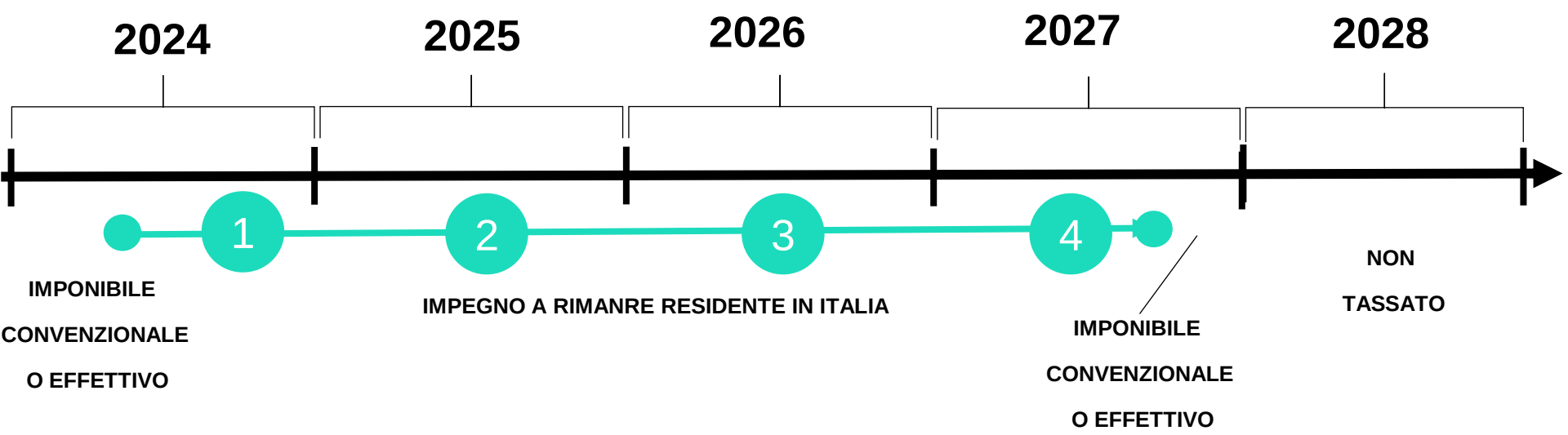


NELLA SECONDA META' DELL'ANNO

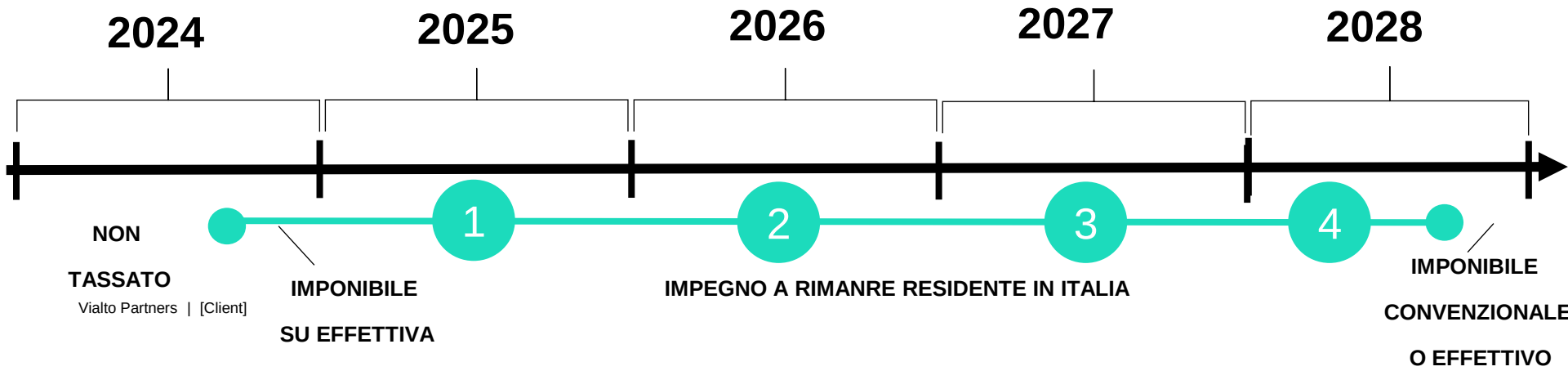


Condizione 2: impegno a risiedere in Italia per 4 anni

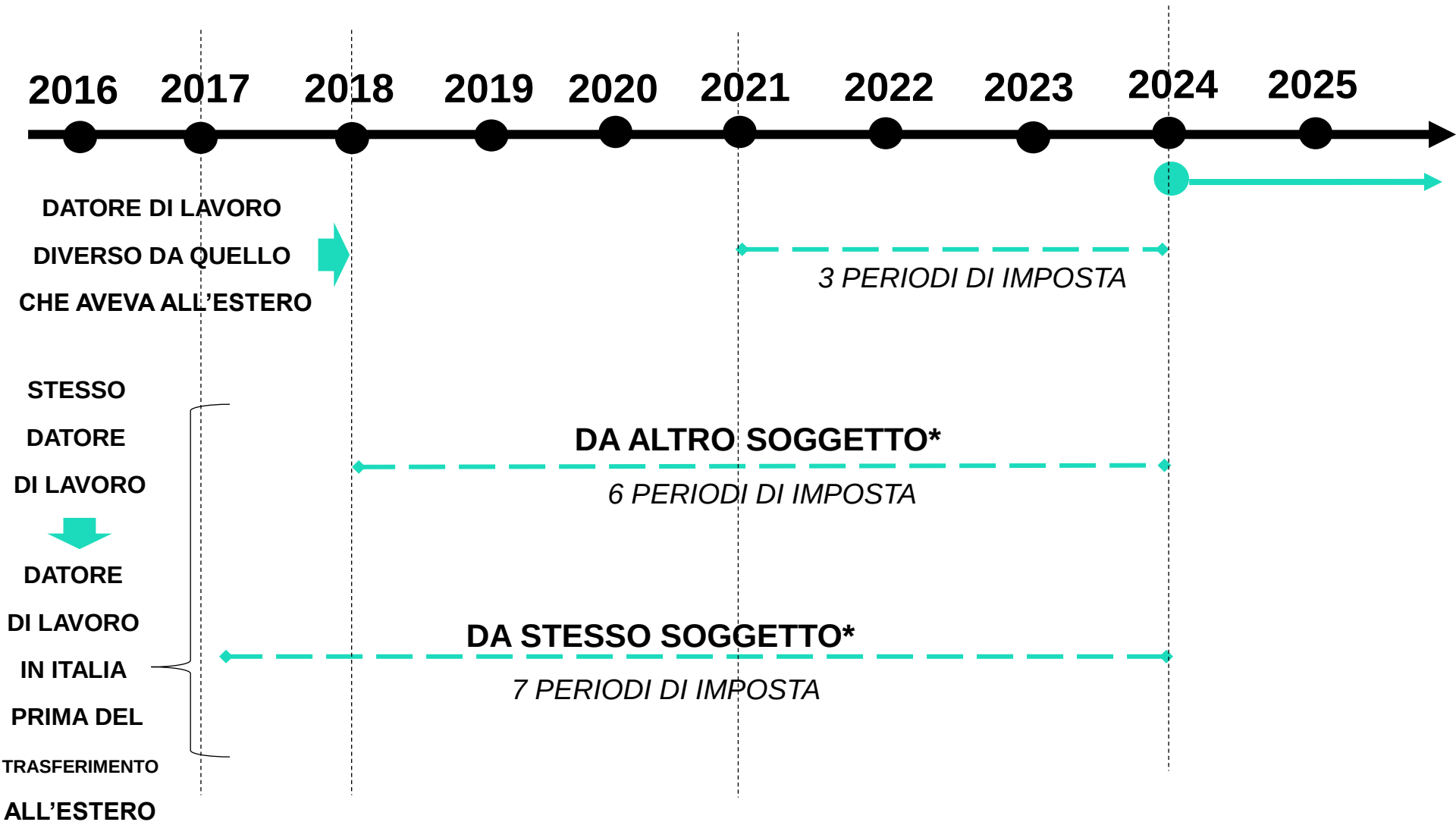
NELLA PRIMA META' DELL'ANNO: IMPEGNO FINO AL 2027



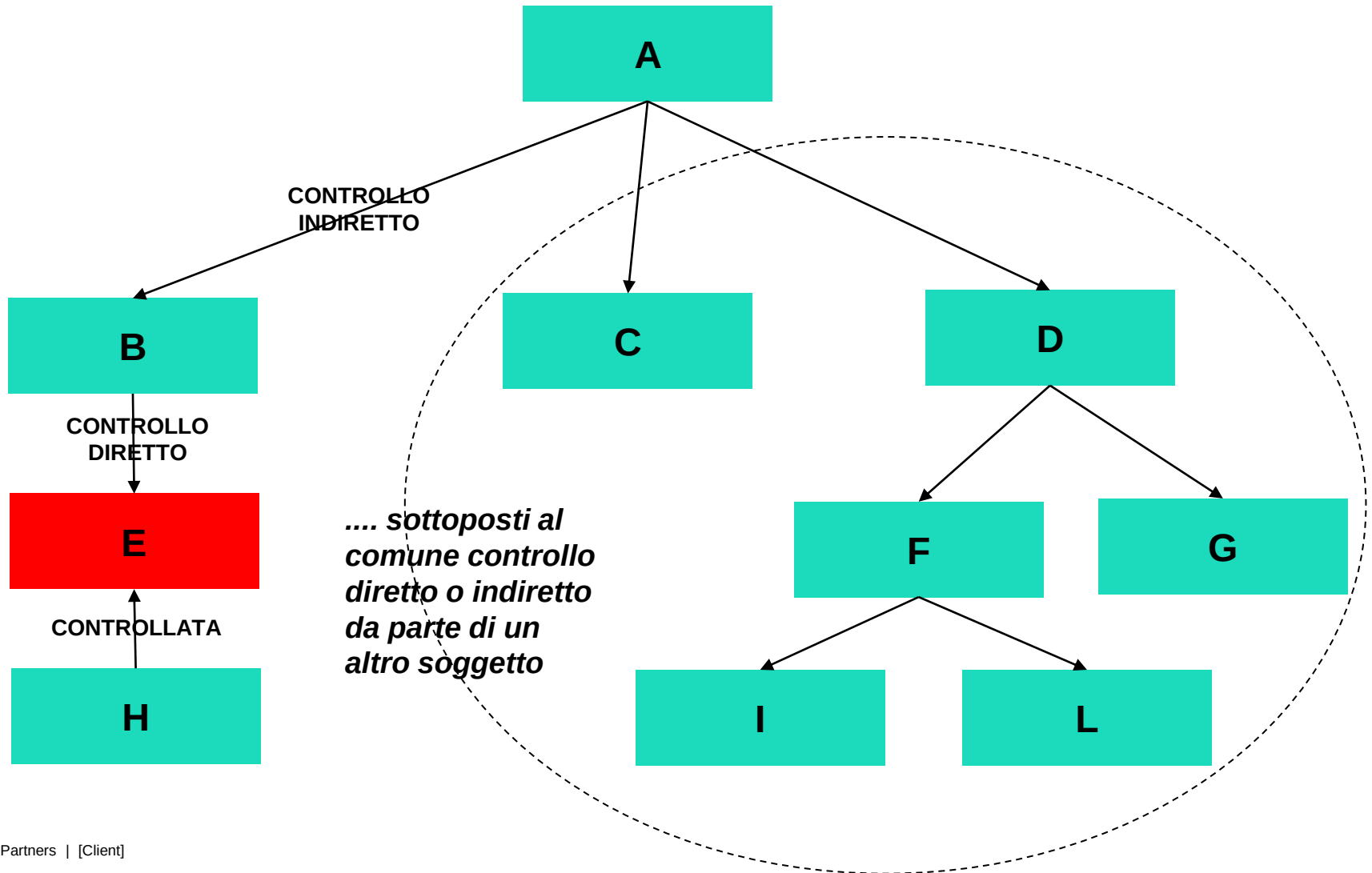
NELLA SECONDA META' DELL'ANNO: IMPEGNO FINO AL 2028



Condizione 3: “non residenza” nei periodi precedenti al trasferimento



Condizione 3: non residenza nei periodi precedenti al trasferimento – Concetto di Gruppo



Condizione 4: prevalenza attività lavorativa in Italia

- Si deve svolgere l'attività lavorativa sul territorio italiano per più di 183 giorni nell'anno solare
- rientrano nel conteggio anche weekend, ferie, riposi trascorsi in Italia
- i giorni di trasferta all'estero (a beneficio della società italiana) beneficiano del regime agevolato ma non vengono considerati ai fini del calcolo dei giorni lavorativi svolti in Italia (nel caso del lavoro da remoto in Italia da un datore di lavoro estero, le trasferte estere contano come lavoro all'estero quindi non possono beneficiare dell'agevolazione e tantomeno rientrano nel calcolo dei giorni.
- Distacchi all'estero non rilevano sia dal punto di vista del beneficio che nel calcolo dei giorni.

Condizione 5: requisiti professionali soggettivi

possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

In sintesi:

- ha conseguito un titolo di istruzione superiore che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore che rientra nei seguenti livelli:
 - 1 (legislatori, imprenditori e alta dirigenza),
 - 2 (professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione)
 - 3 (professioni tecniche) della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011
- è in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 206/2007 limitatamente alle professioni ivi previste (e.g. medico, infermiere, odontoiatra, veterinario, ostetrica, farmacista, architetto)

Non sembrerebbe essere richiesto che il lavoratore svolga mansioni in Italia attinenti alla propria qualificazione o specializzazione.

Regimi transitori

- 9. *Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati l'[articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147](#), e l'[articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#). Tuttavia, le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data.*
- 10. *Limitatamente ai soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell'anno 2024 le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori tre periodi di imposta nel caso in cui il contribuente è divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori tre periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.*

Regimi transitori: estensione precedenti regimi

Soggetti	Estensione	Condizioni	Beneficio
<i>hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023</i>	5 + 5	Trasferimento residenza anagrafica entro il 31/12/2023	Tutte le previsioni del vecchio regime
<i>soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nell'anno 2024</i>	5 + 3	<i>contribuente è divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un'unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia</i>	Abbattimento del 50%

Evoluzione del regime impatriati nel tempo

C
O
N
D
I
Z
I
O
N
I

B
E
N
E
F
I
C
I

	Assunto o Distac in azienda Italiana	Assunto o Distac in azienda Italiana		
	Ruoli Direttivi / Alta Spec	Ruoli Direttivi / Alta Spec		
Aver risieduto in Italia 2 anni prima del trasferimento	5 anni impegno a stare	5 anni impegno a stare		
Non rientrare da distacco	5 anni come NR	5 anni come NR		
Laurea	Attività preval Italia	Attività preval Italia		
5 anni impegno a stare	Trasferire Residenza	Trasferire Residenza		Alta Special/Qualific
2 anni come NR	Laurea	Laurea	Attiv preval Italia	Attiv preval Italia
Cittadino Italiano (+ Comunitari)	2 anni impegno a stare	2 anni impegno a stare	2 anni impegno a stare	4 anni impegno a stare
Trasferire Residenza anagrafica	2 anni come NR	2 anni come NR	2 anni come NR	3/6/7 anni come NR
	Cittadino Comunitario	Cittadino Com/extra trat	Cittadino Com/extra	Cittadino Com/extra
	Trasferire Residenza	Trasferire Residenza	Trasferire Residenza	Trasferire Residenza

2011

2015

2017

2019

2024

Abbattimento 70%

Abbattimento 30%

Abbattimento 50%

Abbattimento
70%/90%

Abbattimento
50%/60%

Durata fino al 31/12/17

Durata: 5 anni

Durata: 5 anni

Durata: 5 anni

Durata: 5 anni non
estendibile

Estend: + 5 anni al
50%

Max: 600k annuo

TEMATICHE ANCORA APERTE:

- Requisiti di alta specializzazione e rimando a normativa abrogata; la norma abrogata è molto restrittiva
- cittadini extracomunitari rientrati in Italia nella seconda parte dell'anno 2023 impossibilitati a iscriversi all'anagrafe per ragioni immigration
- Spostamento infragruppo in caso di operazioni societarie (se successiva non dovrebbe essere penalizzato).

TEMATICHE CHIARITE:

- CGT II Grado Lombardia (n. 1458/2024): se il regime non viene applicato in cedolino, resta salva la possibilità di richiedere il rimborso delle imposte trattenute in eccesso tramite Dichiarazione integrativa o Istanza. Pena di decadenza entro 48 mesi dal versamento o da quando le ritenute sono state effettuate
- Circolare 33/E del 28/12/2020: Applicabilità anche a coloro che non hanno un datore di lavoro italiano (Espatriati o Nomadi digitali)
- C.T. Prov. Milano 22.12.2021 n. 4779/1/21 e C.G.T. II Lombardia 20.10.2022 n. 4023/11/22: ha ammesso il rimborso delle imposte versate in misura piena, pur in mancanza della richiesta al datore di lavoro, ovvero di apposita formalizzazione in dichiarazione dei redditi.
- Risposta ad interpello n. 460/E/22: la scelta del regime forfettario inibisce una successiva possibilità di applicare il regime dei lavoratori impatriati.

Cosa fare per accedere al regime impatriati

Soggetti	
<i>Lavoratori Dipendenti</i>	1) Autocertificazione al Datore di lavoro oppure 2) Dichiarazione dei redditi
<i>Lavoratori autonomi</i>	1) Richiesta al committente oppure 2) Dichiarazione dei redditi

– Secondo la prassi dell'Agenzia delle Entrate (cfr. provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate nn. 97156/2011, 46244/2016 e 64188/2017 e Circolari nn. 17/2017 e 33/2020)

- CGT II Grado Lombardia (n. 1458/2024): se il regime non viene applicato in cedolino, resta salva la possibilità di richiedere il rimborso delle imposte trattenute in eccesso tramite Dichiarazione integrativa o Istanza. Pena di decadenza entro 48 mesi dal versamento o da quando le ritenute sono state effettuate

Regolamenti Comunitari sugli “aiuti de minimis”

<i>Cosa sono</i>	l'art. 107, par. 1, TFUE, dispone che le misure ‘selettive’ (i.e. misure adottate dagli Stati membri in favore di alcune imprese, e non della generalità di esse), rappresentano degli aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno dell'Unione Europea ove, anche solo potenzialmente, possano falsare o minacciare la concorrenza.
<i>Deroga</i>	Regolamento UE n. 1407/2013, prevede che non sono annoverabili tra i detti «aiuti di Stato illegittimi» gli «aiuti de minimis», ovverosia quelli che gli Stati membri concedono alle imprese operanti in uno specifico settore e di ammontare complessivo, per singola «impresa unica», non superiore a € 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.
<i>Innalzamento soglia</i>	Regolamento UE n. 2831/2023, ha innalzato la soglia ad € 300,000, a partire dal 1 gennaio 2024 (tale Regolamento non è stato però richiamato dall'art. 5 D.lgs 209/2023).
<i>Chiarimento sul Vecchio regime</i>	Commissione europea si era espressa, con la risposta del 1° ottobre 2019 relativa all'interrogazione n. E-002224/2019, rilevando che l'agevolazione si applicava a tutti gli impatriati, a qualsiasi settore essi appartengano, concludendo che essa non presentava elementi rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina degli aiuti di Stato.

Regime e imponibile previdenziale

Circolare 52 del 7 giugno 2023, l'INPS

«nel caso in cui nei quadri RF e RG sia stata barrata la casella 'Impatriati – art. 16 D. Lgs. 147/2015', la base imponibile contributiva è la stessa individuata ai fini IRPEF»,

Che chiarisce quindi che i **redditi d'impresa** individuali (che ormai non sono più oggetto del regime) beneficiano dello stesso abbattimento della base imponibile calcolata ai fini fiscali.

Stesse conclusioni dovrebbero valere anche per il **lavoratori autonomi**, in considerazione del fatto che il Quadro RR della dichiarazione riprende i dati relativi al Quadro RE.

Ad oggi invece non si ravvisa la possibilità di applicare tale approccio anche ai redditi da **lavoro dipendente**.

Confronto tra regime impatriati e forfettario*

DESCRIZIONE	REDDITO NETTO: DETAZZIONE AL 50%
Fatturato annuo	85.000
Costi deducibili	6.000
Reddito imponibile	79.000
Imponibile fiscale	$(79.000 \times 50\%) = 39.500$
Tassazione IRPEF	10.226
Addizionali (stimate)	1.185
Contributi INPS gestione separata	$(39.500 \times 26,23\%) = 10.373$
Onere complessivo	$(10.226 + 1.185 + 10.373) = 21.784$
Reddito netto	$(79.000 - 21.784) = 57.216$

DESCRIZIONE	COEFFICIENTE REDDITIVITA' 78%	COEFFICIENTE REDDITIVITA' 67%
Fatturato annuo	85.000	85.000
Costi forfettari	$(85.000 \times 22\%) = 18.700$	$(85.000 \times 33\%) = 28.050$
Reddito imponibile	66.300	56.950
Imposta sostitutiva	$(66.300 \times 5\%) = 3.315$	$(56.950 \times 5\%) = 2.848$
Contributi INPS gestione separata	$(66.300 \times 26,23\%) = 17.391$	$(56.950 \times 26,23\%) = 14.938$
Onere complessivo	$(3.315 + 17.391) = 20.706$	$(2.848 + 14.938) = 17.785$
Reddito netto	$(85.000 - 20.706) = 64.294$	$(85.000 - 17.785) = 67.215$

* ripreso da fonte esterna

Il Visto dei nomadi digitali



Riferimenti normativi

- Un emendamento all'art. 27 del Testo Unico sull'Immigrazione (TUI), introdotto con il **Decreto-Legge 27 gennaio 2022**, aveva introdotto la possibilità, per i lavoratori altamente qualificati che desiderano trasferirsi in Italia da paesi extra-UE, di poter usufruire di un apposito visto per lavoratori da remoto e nomadi digitali. L'articolo 6-quinquies modifica il Decreto-legge 25 luglio 1998, n. 286 ([TUI, Testo Unico Immigrazione](#)), aggiungendo all'articolo 27 un nuovo comma denominato **q-bis**, rivolto ai nomadi digitali e ai lavoratori a distanza extracomunitari.

- **decreto 29 febbraio 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 2024:** il Ministero dell'Interno italiano ha definito modalità e requisiti per l'ingresso e il soggiorno di lavoratori extra-UE altamente qualificati che intendono svolgere attività lavorativa da remoto in Italia sia come «Nomadi digitali» che come «lavoratori da remoto».

Riferimenti normativi

Decreto-Legge 27 gennaio 2022

Art. 6 quinquies

Ingresso in Italia per lavoro dei nomadi digitali e lavoratori da remoto

1. All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera q) e' inserita la seguente: «q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea»;

b) dopo il comma 1-quinquies e' inserito il seguente: «1-sexies. I soggetti di cui al comma 1, lettera q-bis), sono cittadini di un Paese terzo che svolgono attivita' lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano.

Per tali soggetti,

Riferimenti normativi

**D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
(TUI)**

EXTRA FLUSSI Art. 27



- a) dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ...;
- b)
- c) i professori universitari ...;
- d) traduttori e interpreti;
- e) collaboratori familiari;
- f) formazione professionale, IN addestramento presso datori di lavoro italiani;
- 1.[g] lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano,;]⁽¹⁾
- h) lavoratori marittimi;
- i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, prestazioni oggetto di contratto di appalto;
- i-bis)
- l)
- m) ...;
- n) ballerini, artisti
- o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali;
- p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica;
- q) giornalisti corrispondenti;
- q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea⁽²⁾;
- r)
- r-bis) infermieri professionali

1-sexies. I soggetti di cui al comma 1, lettera q-bis), sono cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, non è richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore a un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che siano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale.

Cosa la nuova norma è andata a coprire

	PRIMA	DOPO
ASSUNZIONE DATORE DI LAVORO ITALIANO	CARTA BLUE UE	CARTA BLUE UE
DATORE DI LAVORO ESTERO: - DISTACCO PRESSO SOCIETA' ITA - LAVORO DA REMOTO IN ITALIA	ICT O ART. 27 COMMA 1 LETT A. NON FATTIBILE	ICT O ART. 27 COMMA 1 LETT A. LAVORATORE DA REMOTO
COMMITTENTE ESTERO	NON FATTIBILE	NOMADE DIGITALE
COMMITTENTE ITALIANO: - PROFESSIONE NON REGOLAMENTATA - PROFESSIONE REGOLAMENTATA E ABILITAZIONE ITALIANA	NON FATTIBILE ART 26 (Flussi)	NOMADE DIGITALE ART 26 (Flussi)

Destinatari del Decreto

Decreto 29 febbraio 2024
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 aprile 2024)

CATEGORIE	DEFINIZIONE
cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea , di seguito indicati come stranieri, che svolgono un'attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma	
NOMADE DIGITALI	lo straniero che svolge attività di <u>lavoro autonomo</u> attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto.
LAVORATORE DA REMOTO	lo straniero che, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, svolge attività di <u>lavoro subordinato</u> o di <u>collaborazione</u>

30

Caratteristiche del Visto

Caratteristiche:

- Riporta la dicitura “Nomade digitale – Lavoratore da remoto”
- Rilasciato per un periodo non superiore all’anno
- è rinnovabile annualmente (se permangono condizioni e requisiti)
- non è convertibile ad oggi
- Consente ricongiungimento familiare

Requisiti per accedere al Visto

REQUISITI: Art 3

- a) dispongano di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- b) dispongano di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per il periodo del soggiorno;
- c) dispongano di una idonea documentazione relativa alle modalita' di sistemazione alloggiativa;
- d) dimostrino un'esperienza pregressa di almeno sei mesi nell'ambito dell'attivita' lavorativa da svolgere come nomade digitale o lavoratore da remoto;
- e) presentino il contratto di lavoro o collaborazione o la relativa offerta vincolante, se lavoratori da remoto, per lo svolgimento di una attivita' lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 27-quater, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Condizione a): Reddito minimo annuo

“al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”;

Livello minimo annuo: 8.223 Euro

Triplo per Visto Nomadi digitali: 24.669 Euro

Stabilito dal Ministero della Salute con legge 537/1993 art 8 comma 7

MEDIANTE
(in attesa di una circolare/istruzioni)

Dichiarazione dei redditi dell'anno precedente o contratti già firmati ???

Condizione b) : Assicurazione sanitaria

Caratteristiche:

- Italiana o Straniera
- Cure mediche e ospedaliere
- valida per territorio nazionale
- valida per il periodo del soggiorno

Solitamente per un importo non inferiore a 30.000 Euro

MEDIANTE
(in attesa di una circolare/istruzioni)

Certificato/Polizza assicurativa

Condizione c) : Sistemazione alloggiativa

Si tratta di un documento atto a dimostrare che lo straniero viva in un alloggio idoneo.

MEDIANTE*
(in attesa di una circolare/istruzioni)

A. Appartamento privato:

- proprietà: atto di proprietà
- affitto: contratto di affitto registrato e Cessione di fabbricato (Questura)
- ospite: Dichiarazione di ospitalità

+

documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio

B. Hotel/Residence:

- prenotazione + dichiarazione della struttura + Documento identità del responsabile struttura

Condizione d) : Esperienza pregressa

Almeno 6 mesi pregressi (prima dell'entrata in Italia) nell'ambito della medesima attività lavorativa

MEDIANTE
(in attesa di una circolare/istruzioni)

Attestazione dal precedente datore di lavoro / Committente?
Curriculum?
Lettera di referenza?

Condizione e) : Accordo sottostante

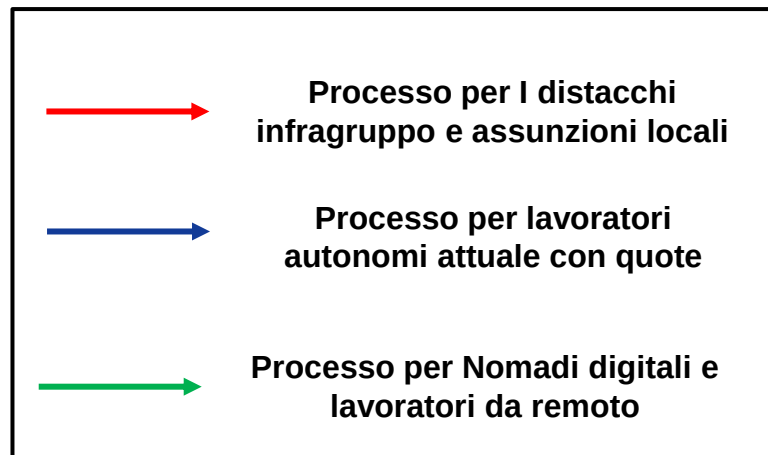
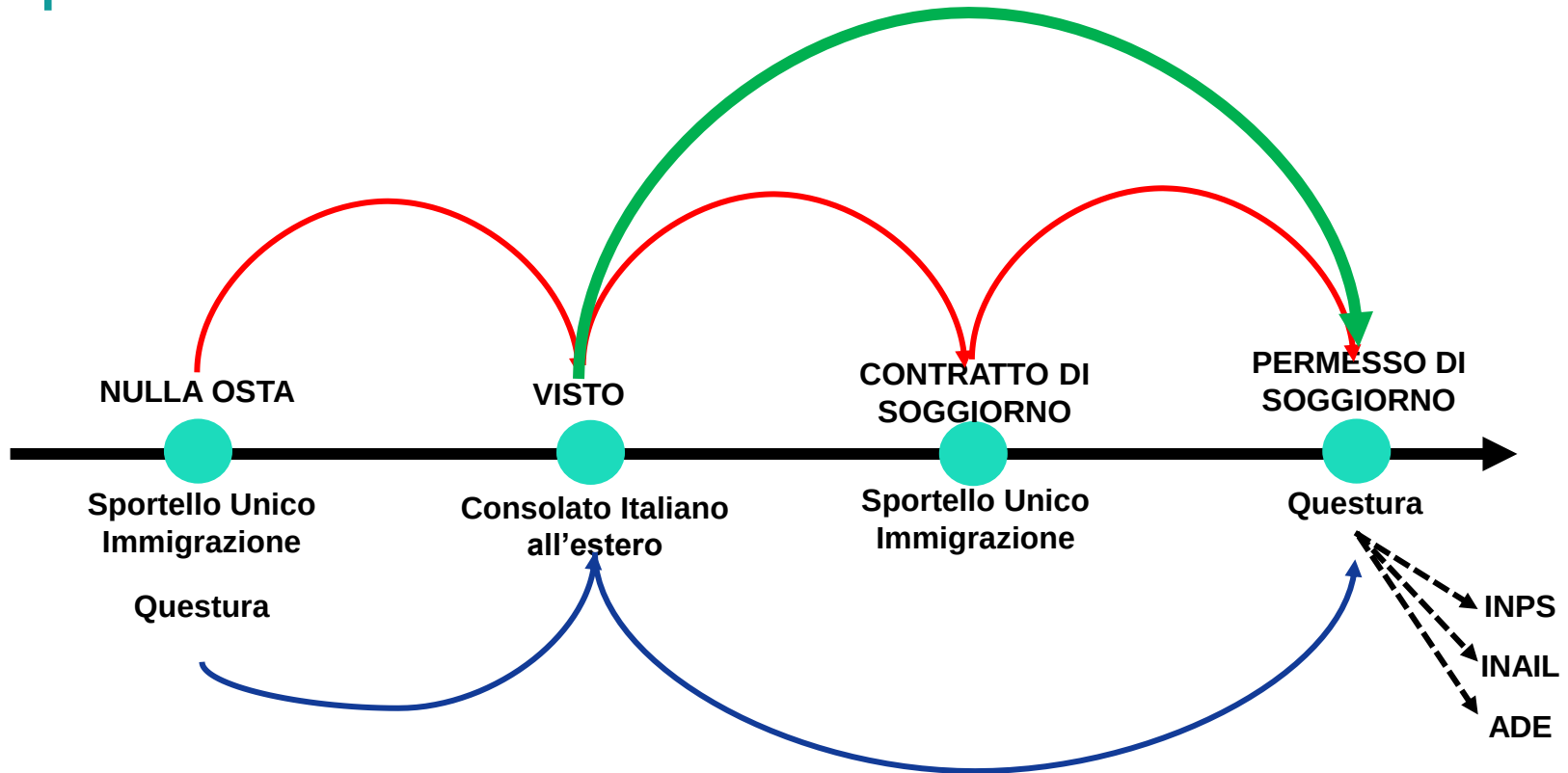
- solo per i lavoratori da remoto e NON per nomadi digitali
- non è né un distacco (ICT o Art. 27 lett. a) né una assunzione (Carta Blue) in Italia e quindi non deve esistere una società italiana sponsor.
- nei gruppi societari e nel caso in cui ci sia una società del gruppo: deve essere chiaro che il lavoratore in Italia non stà lavorando per la società Italiana e non vi è alcun interesse di quest'ultima che non è tenuta neanche a dare ufficio.

MEDIANTE
(in attesa di una circolare/istruzioni)

Da parte della azienda estera:

- contratto di lavoro (o collaborazione)
 - la relativa offerta vincolante,
- in cui sia contenuta una previsione che l'attività lavorativa “possa” essere svolta in Italia”.

Il processo



Aspetti previdenziali (art. 5)

1. La questura comunica il rilascio del permesso di soggiorno, trasmettendo copia del contratto di lavoro o collaborazione, alle competenti sedi territoriali dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e dell'Istituto nazionale assicurazione infortune sul lavoro per le verifiche di competenza.
2. Nei confronti degli stranieri di cui al presente decreto, soggetti alla legislazione sociale di un Paese terzo, trovano applicazione le disposizioni previste dalle convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale stipulate tra l'Italia e il Paese terzo interessato.
3. In assenza di tali convenzioni, si applica la disciplina previdenziale e assicurativa prevista dalla legislazione italiana, in relazione alla durata del permesso di soggiorno.

Aspetti previdenziali (art. 5)

	NOMADI DIGITALI (Lavoratore Autonomo)	LAVORATORI DA REMOTO (Lavoratore Subordinato)
PRESENZA DI ACCORDO CON PAESE DI ORIGINE CHE DISCIPLINA FATTISPECIE	POSSIBILE ESENZIONE * OPPURE GESTIONE SEPARATA INPS	POSSIBILE ESENZIONE OPPURE RAPPR. PREV SOC ESTERA
ASSENZA DI ACCORDO CON PAESE DI ORIGINE	GESTIONE SEPARATA INPS	RAPPRESENTANZA PREVIDENZIALE DELLE SOCIETA' ESTERA IN ITALIA

3. CERTIFICAZIONE DELLA SUA POSIZIONE

☐ 3.1 Lavoratore subordinato distaccato

☐ 3.2 Lavoratore subordinato che lavora in due o più Stati

☐ 3.3 Lavoratore autonomo distaccato

☐ 3.4 Lavoratore autonomo che lavora in due o più Stati

☐ 3.5 Dipendente pubblico

☐ 3.6 Agente contrattuale

☐ 3.7 Marittimo

☐ 3.8 Lavoratore subordinato e lavoratore autonomo in paesi diversi

☐ 3.9 Dipendente pubblico in un paese e lavoratore subordinato o autonomo in uno o più altri paesi

☐ 3.10 Eccezione:

(*)

Aspetti fiscali (art. 6)

1. Ai nomadi digitali e ai lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea, di cui al presente decreto, il codice fiscale viene generato e comunicato dalla questura in sede di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
2. I nomadi digitali richiedono altresì l'attribuzione di un numero di partita iva ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
3. Il rilascio del permesso di soggiorno è comunicato dalla questura, con modalità telematiche, all'Agenzia delle entrate.
4. Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni di carattere fiscale vigenti nell'ordinamento nazionale, si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
5. Nel caso in cui siano accertate violazioni delle disposizioni di carattere fiscale vigenti nell'ordinamento nazionale, l'Agenzia delle entrate ne dà comunicazione, con modalità telematiche, alla questura che ha rilasciato il permesso di soggiorno.

Aspetti fiscali (art. 6)

	NOMADI DIGITALI	LAVORATORI DA REMOTO
RESIDENTE FISCALE IN ITALIA	Apertura Partita IVA Soggetto a tassazione in Italia su tutti i redditi ovunque prodotti Pagherà le imposte in Italia mediante dichiarazione dei redditi Potrà richiedere un credito di imposta per imposte pagate all'estero. Possibile applicazione Regime in presenza condizioni.	Soggetto a tassazione in Italia su tutti i redditi ovunque prodotti Pagherà le imposte in Italia mediante dichiarazione dei redditi Potrà richiedere un credito di imposta per imposte pagate all'estero. Possibile applicazione Regime in presenza condizioni.
NON RESIDENTE FISCALE IN ITALIA	Apertura Partita IVA Soggetto a tassazione in Italia solo sul reddito di lavoro autonomo svolto in Italia in presenza di una base fissa. Pagherà le imposte dovute in Italia mediante dichiarazione dei redditi. Aliquota flat 30%	Soggetto a tassazione in Italia solo sul reddito di lavoro di lavoro dipendente svolto in Italia (possibile esenzione sotto i 183 giorni). Pagherà le imposte dovute in Italia mediante dichiarazione dei redditi

..... aspettando una circolare

Thank you

**REGIME
IMPATRIATI**



Paolo Lucarini

Partner

paolo.Lucarini@vialto.com



Ciro Eligiato

Senior Manager

ciro.eligiato@vialto.com

**VISTO
NOMADI
DIGITALI**



Giovanni Guidone

Director

giovanni.maria.guidone@vialto.com

VIALTO
PARTNERS

Vialto Partners ("Vialto") refers to wholly owned subsidiaries of CD&R Galaxy UK Opco Ltd as well as the other members of the Vialto Partners global network. The information contained in this document is for general guidance on matters of interest only. Vialto is not responsible for any errors or omissions or for the results obtained from the use of this information. All information is provided "as is" with no guarantee of completeness, accuracy, timeliness or of the results obtained from the use of this information, and without warranty of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of performance, merchantability and fitness for a particular purpose. In no event will Vialto, its related entities, or the agents or employees thereof be liable to you or anyone else for any decision made or action taken in reliance on the information in this document or for any consequential, special or similar damages, even if advised of the possibility without damages.

@ 2024 Vialto Partners All Rights Reserved